

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

DIVERSAMENTE KARATE ASD APS c. f 03538230362

Oggi 6 luglio 2023 ore 9 presso la sede sociale in Via Cremaschi 17 si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: deserta.

Oggi 7 luglio 2023 ore presso la sede sociale in Via Cremaschi 17 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per provvedere alle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio regionale Runts con comunicazione del 26 giugno 2023 per adeguarsi ai contenuti del codice del Terzo settore.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Giorgio Barchiesi che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, chiama a svolgere le funzioni di segretaria della presente assemblea la sig.ra Anna Clara Bulgarelli, che accetta.

L'assemblea approva.

Il presidente illustra le modifiche richieste dalla regione che riguardano in particolare la possibilità di voto per i minorenni e le modalità di modifica dello statuto attraverso l'assemblea straordinaria in terza convocazione, nonché una migliore specificazione dell'assenza di scopo di lucro dell'ente e le previsioni relative alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 22.30

Il presente verbale e allegato statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del codice del terzo settore in quanto hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Il presidente Giorgio Barchiesi

La segretaria Anna Clara Bulgarelli



Allegato "A"

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, non riconosciuta, denominata **"DIVERSAMENTE KARATE Associazione Sportiva Dilettantistica APS"**, abbreviabile in **"DIVERSAMENTE KARATE ASD APS"**, con sede nel Comune di Carpi (MO), Via Cremaschi n. 7.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 - Attività e Scopi

Ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse ed utilità sociale;
- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva nelle discipline previste dalla FIJLKAM, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIJLKAM, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport e delle discipline sportive previste dalla FIJLKAM; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in genere.

L'Associazione si impegna, particolarmente, a diffondere e favorire la pratica sportiva nelle discipline previste dalla FIJLKAM da parte delle persone diversamente abili.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Affiliazione

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FIJLKAM. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIJLKAM e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIJLKAM stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

Art. 4 - Funzionamento

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per il suo regolare funzionamento, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata, liberamente e gratuitamente, dai propri associati volontari; nel caso in cui la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci, non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda scritta e siano accettati dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione, che viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; le eventuali deliberazioni di rigetto della domanda devono essere motivate e comunicate agli interessati e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei soci.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere

controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenni. Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Art. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 8 - Quota associativa

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 9 - Diritti e Doveri dei soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi, ivi compresi i libri sociali, e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta da presentare all'organo di amministrazione, il quale dovrà mettere a disposizione i documenti richiesti dal socio entro 3 (tre) giorni dalla richiesta stessa; di detta presa visione verrà redatto verbale, da conservare agli atti sociali.

In caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dai titolari della responsabilità genitoriale.

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 10 – Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con contestazione per iscritto degli addebiti che vengono attribuiti al Socio interessato e consentendo allo stesso la facoltà di replica. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Il socio receduto, decaduto od escluso, non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione di Soci devono essere comunicati alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- l'ammonizione;
- la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 12 - Organi - Libri sociali e registri

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo, se nominato e funzionante a norma di legge.

A cura dell'organo di amministrazione devono essere tenuti:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 13 - Assemblea

L'assemblea dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni;
- ratifica la radiazione del socio, quale sanzione disciplinare; delibera sul ricorso proposto dal socio decaduto od escluso.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute del Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire per iscritto, tramite lettera o email o altro mezzo idoneo, almeno 8 giorni prima della data della riunione, oppure tramite affissione di avviso nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Nella convocazione dell'Assemblea

devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può tenersi anche mediante audio-video conferenza, purchè sia possibile l'identificazione di tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi ed in quella in seconda convocazione, da tenersi a distanza di un giorno dalla prima, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal

Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni e rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società Sportive ed Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche di competenza della FIJLKAM, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche, o sospensioni, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; determina la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa; redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, stabilisce le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria, qualora lo reputi necessario, o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; adotta i provvedimenti di decadenza ed esclusione dei Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

Art. 20 - Decadenza dalle cariche associative

I titolari di cariche degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non manifestino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito l'interessato.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dalle rispettive cariche dei componenti gli altri organi associativi. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 17, 2° capoverso.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri titolari di cariche determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 21 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIJLKAM unitamente a copia del verbale, nonché devono essere iscritte, nei tempi previsti dalla legge, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 22 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato, entro il 30 giugno di ogni anno, presso il RUNTS, quando istituito.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un Segretario all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore del settore sportivo secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIJLKAM.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e, in subordine, le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le F.S.N., alle quali l'Associazione Sportiva è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Approvato nell'assemblea dei soci del 7 luglio 2023

Il presidente Giorgio Barchiesi

La segretaria Anna Clara Bulgarelli



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT CARPI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 775
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 14/07/2023 REGISTRATO IL 14/07/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000775

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 03538230362 DIVERSAMENTE KARATE ASD APS
ID. TELEMATICO: TGG23L000775000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 03538230362
2 - BRCGRG61L21B819C

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2

NOTE:
NSD 117056 - ADEGUAMENTO STATUTO TERZO SETTORE RICHiesto DA RUNTS